

## RELAZIONE SULLE MODIFICHE DELL'ART. 5 E DELL'ART. 7

### REGOLAMENTO DI FACOLTÀ

#### 1.

La proposta di modifica dell'art. 7 del Regolamento di Facoltà, approvata nel corso della Giunta del 23 marzo u.s. e sottoposta al vaglio dell'Assemblea del 5 maggio p.v., trae ispirazione da due esigenze perfettamente connesse:

- a) esplicitare il principio della pariteticità dei tre Dipartimenti e delle diverse componenti del personale docente nella composizione della Giunta di Facoltà;
- b) semplificare il procedimento di elezione dei componenti della Giunta, al fine di garantire la continuità di funzionamento di tale Organo della Facoltà.

#### 2.

In ordine al punto indicato nella lettera a), è da osservare che l'art. 33, comma 3 dello Statuto affida al Regolamento di Facoltà il compito di garantire l'osservanza del *principio della pariteticità delle varie componenti del personale docente nella composizione della Giunta*.

Considerata l'attuale formulazione dell'art. 7, comma 3 del Regolamento di Facoltà - che si limita a disporre un generico e ambiguo rinvio alla predetta regola statutaria -, è sembrato opportuno esplicitare il principio della pariteticità secondo due direzioni.

Per un verso, la Giunta dovrà essere composta da un numero perfettamente equivalente di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori universitari<sup>1</sup>. Si precisa che nel computo dei vari docenti si terrà

---

<sup>1</sup> L'indicazione del numero dei componenti della Giunta, non essendo attinta dalla proposta di modifica in esame, resta fissata dall'attuale formulazione dell'art. 7, comma 3 del Regolamento di Facoltà.

Di tal che, la Giunta risulta composta - oltre che dal Preside, dai Direttori dei tre dipartimenti, da una rappresentanza elettiva degli studenti - anche da una rappresentanza elettiva dei docenti "*in misura non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti*".

In riferimento alla rappresentanza elettiva dei docenti, l'indicazione di una percentuale parametrata al numero dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti e, dunque, di un numero necessariamente variabile di componenti della Giunta, è prescritta dall'art. 12, comma 3 lett. *b* dello Statuto; e, fintanto che non sia mutata ad opera dell'Ateneo tale disposizione statutaria, non pare suscettibile di modifica ad opera del Regolamento di Facoltà nel senso della predeterminazione del numero *fisso* dei rappresentanti elettivi.

Senza neppure trascurare, sotto il profilo dell'opportunità, che il criterio *variabile* adottato dal Regolamento di Facoltà - di fissare "*in misura non superiore al dieci per cento*" la componente elettiva di tale rappresentanza - consentirà sempre di ricavare numeri multipli di

conto della partecipazione *di diritto* del Direttore di Dipartimento (partecipazione che andrà imputata alla rispettiva fascia di appartenenza); e che nel computo dei ricercatori universitari si terrà conto anche degli RTD. L'indicazione dei requisiti soggettivi per l'elezione di tali componenti resta immutata rispetto all'attuale formulazione dell'art. 7, comma 3, fatta salva l'eliminazione dell'inciso "*ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza delle strutture, ove previste*", non coerente con le esigenze della nostra Facoltà.

Per altro verso, la composizione della Giunta dovrà assicurare la pariteticità dei tre Dipartimenti afferenti alla Facoltà. Di tal che ciascuno dei tre Dipartimenti sarà rappresentato da un numero perfettamente equivalente di componenti della Giunta; e selezionerà tali componenti attingendo esclusivamente all'interno del proprio personale docente.

La novità investe, dunque, non già l'indicazione dei criteri soggettivi che delimitano l'elettorato passivo, ma la delimitazione dell'ambito all'interno del quale ciascun Dipartimento potrà selezionare i propri rappresentanti.

Saranno investiti dell'elettorato passivo soltanto i docenti che, oltre a possedere i requisiti soggettivi indicati dall'art. 7, comma 3 del Regolamento (Direttore di Dipartimento, componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti, coordinatori di corsi di studio o di area didattica e di dottorato), afferiscono al Dipartimento chiamato ad indicare i propri rappresentanti.

Di qui, la proposta di aggiungere all'art. 7 del Regolamento di Facoltà i commi 3 *bis* e 3 *ter*, qui di seguito riportati:

*“Per garantire la pariteticità dei tre Dipartimenti afferenti alla Facoltà nonché delle diverse componenti del personale docente, ciascun Dipartimento è rappresentato in Giunta da un eguale numero di docenti per ciascuna delle tre fasce, ferma restando la previsione del comma 3 in ordine ai Direttori. La fascia dei ricercatori include sia RU sia RTD”;*

*“Le rappresentanze del personale docente, di cui ai due commi precedenti, sono elette dalle rispettive componenti nell'ambito di ciascun Dipartimento. La rappresentanza degli studenti è eletta dalla rispettiva componente nell'Assemblea di Facoltà”.*

### **3.**

In ordine al punto indicato nella precedente lettera b), e in linea di coerenza con quanto appena enunciato a proposito della delimitazione dell'elettorato passivo, è sembrato opportuno affidare a ciascun Dipartimento,

---

tre e, dunque, di garantire nella composizione della Giunta la pariteticità dei tre Dipartimenti e delle varie componenti del personale docente.

piuttosto che all'Assemblea della Facoltà, la cura dello svolgimento delle operazioni elettorali dei componenti della Giunta (in osservanza del procedimento indicato nel comma 3 *quater*).

Operazioni elettorali che saranno indette dal Preside, ogni qual volta si dovesse rendere necessaria la sostituzione di un componente che, per cause sopravvenute, dovesse perdere il requisito soggettivo di eleggibilità per il quale è stato eletto; e sempre che tale componente non possa essere sostituito dall'eventuale *primo dei non eletti della rispettiva categoria* (in conformità a quanto previsto dall'attuale formulazione dell'art. 3, comma 10).

Di tal che, al fine di garantire la più volte evocata pariteticità delle varie componenti del personale docente e dei singoli Dipartimenti, le elezioni potranno essere indette anche in caso di *upgrading* di un componente della giunta, eletto nella fascia dei ricercatori o degli associati; e saranno svolte unicamente da parte del Dipartimento chiamato a sostituire il proprio rappresentante cessato dalla carica.

A presidio della continuità di funzionamento della Giunta è sembrato, però, opportuno prevedere, oltre alla semplificazione del procedimento elettorale disciplinato nel predetto comma 3 *quater*, la *prorogatio* dei poteri del componente della giunta decaduto dalla carica fin a quando non sarà perfezionato l'avvicendamento del nuovo rappresentante; e segnatamente, sino a quando la Preside non avrà proclamato il neo eletto.

Di qui, la proposta di aggiungere all'art. 7 del Regolamento di Facoltà il comma 10 *bis*:

*Per garantire la continuità di funzionamento dell'organo, il componente elettivo della Giunta che, senza cessare di far parte delle Facoltà, abbia perso uno dei requisiti di cui al comma 3 rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo rappresentante.*